



Donne Personale Viaggiante Or.S.A.

TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

CONGEDI DI MATERNITA' E PARENTALI

Ai sensi della legge n.151 del 26.03.2001 (Testo Unico) le donne lavoratrici e donne lavoratrici usufruiscono di un periodo di astensione obbligatoria:

- 2 mesi prima del parto (data presunta indicata su certificato medico)
- Per il tempo compreso tra la data presunta e quella reale del parto
- 3 mesi dopo il parto

In caso di parto anticipato, i giorni di astensione obbligatoria non goduti del periodo pre-parto andranno a sommarsi a quelli del post-parto per un totale di 5 mesi (obbligo di presentazione del certificato di nascita entro 30 giorni).

È possibile scegliere di astenersi dal lavoro 1 mese prima della data presunta del parto e 4 dopo la nascita del bambino, a patto che il medico specialista e il medico INPS dichiarino che non ci sono pericoli per la salute della donna e del nascituro.

Anche i padri possono usufruire dei 3 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro presentando specifica documentazione, in questi casi:

- Morte o grave infermità della madre
- Abbandono da parte della madre
- Affidamento esclusivo del figlio al padre

Fino all'ottavo anno di età del bambino entrambi i genitori possono comunque assentarsi dal lavoro (astensione facoltativa) contemporaneamente o alternativamente per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, dando un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro. In totale i genitori non possono astenersi nel complesso per più di 10 mesi. Se il padre usufruisce di un periodo intero o frazionato di almeno 3 mesi, il totale dei mesi di astensione dei genitori sale a 11. Per usufruirne è necessario farne richiesta all'Inps e in segreteria amministrativa con appositi moduli (vedi sezione modulistica).

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro, basterà presentare al datore di lavoro apposita istanza e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. L'astensione obbligatoria concorre al computo dell'anzianità di servizio e agli effetti economici e normativi.

L'astensione facoltativa concorre al computo dell'anzianità di servizio e agli effetti economici e normativi.

È fatto obbligo per il lavoratore dare un preavviso minimo di 15 giorni al datore di lavoro per la fruizione dei congedi parentali con apposito modulo (allegato), e' necessario inoltre produrre analoga domanda alla sede INPS di competenza con modulo (allegato), la ricevuta protocollata è da consegnare in segreteria.

Il trattamento economico per l'astensione obbligatoria è pari al 100% della retribuzione, comprendendo quindi minimo contrattuale, aumenti periodici di





Donne Personale Viaggiante Or.S.A.

anzianità, assegni ad personam pensionabili, indennità di funzione, salario professionale, indennità di turno. L'importo dovuto dall' Inps viene anticipato dall'azienda. Il trattamento economico per l'astensione facoltativa è previsto nella misura del 100% per il primo mese, 80% per il secondo mese e 30% per i restanti quattro mesi (facendo riferimento a quanto sopra) per un periodo massimo tra i due genitori di sei mesi.

È vietato il licenziamento della donna dall'inizio della gravidanza al compimento di un anno del bambino.

MALATTIA BAMBINO

Fino al terzo anno di età del bambino, entrambi i genitori possono assentarsi dal lavoro alternativamente per l'intera durata della malattia del figlio, dietro certificato medico e dichiarazione resa alla segreteria attestante l'effettiva alternanza. Non vi sono limiti per il numero dei giorni di assenza ma solo i primi 30 giorni per anno di vita del bambino sono coperti dalla retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferie. Dal compimento del terzo anno e sino all'ottavo invece i genitori possono assistere il figlio malato fruendo dei permessi solo per cinque giorni l'anno a testa, non è prevista alcuna retribuzione. Qualora sia necessario un ricovero ospedaliero durante il periodo di ferie, il computo dei congedi viene interrotto. I giorni di malattia bambino concorrono ai calcoli per gli effetti dell'anzianità.

RIPOSI GIORNALIERI

Fino ad un anno di età del bambino, le madri possono assentarsi per due ore durante l'orario di lavoro, se la giornata lavorativa è superiore a sei ore. Lo stesso viene garantito al padre in questi casi:

Figlio affidato solo al padre

Se la madre non se ne avvale

Se la madre non è lavoratrice dipendente

In caso di morte o grave malattia della madre

In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Il trattamento economico è uguale a quello dei riposi.

Nella sezione "Modulistica" del sito potrete trovare tutti i moduli.

